

COMUNE DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)
N. 41 DEL 2 novembre 2017

OGGETTO: Dissesto finanziario — N. 5 atti di citazione in appello proposti da G.B. Pubblicità di Buda e Giacobello s.n.c. innanzi al tribunale di Barcellona P.G. autorizzazione a costituirsi in giudizio - Conferimento incarico per resistere in giudizio- Nomina Legale

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 16,30 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente	X	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Rino Giuseppe Scattarreggia

La COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;
- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

- con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune.

Considerato che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

Ravvisata comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale secondo un criterio di competenza - partecipato formalmente a questa OSL in più occasioni - tratto dall'art.5 co 2 della Legge n.80/2004 che recita "*ai fini dell'applicazione degli articoli 252 comma 4 e 254 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localisi intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.....*".

Visto che

- In data 18/5/2017 è stato notificato al Comune di Milazzo prot. 0024128/2915 del 24/5/2017 - dalla G.B. Pubblicità di Buda e Giacobello s.n.c. P.I. 02073900835 amministratore e legale rappresentante Dott. Giacobello Antonino - atto di appello innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. - valore causa inferiore a € 1.000,00 - per la riforma della sentenza n. 522/2013, emessa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. sul procedimento R.G. 804/2012, con la quale l'opposizione al verbale n. 034388/P/12 - n. reg. 006425/12, contestato per la violazione dell'art. 25, c. 1 e 5 del CdS, è stata rigettata. Udienza da atto di citazione 24 novembre 2017;
- In data 18/5/2017 è stato notificato al Comune di Milazzo prot. 0023944/2867 del 23/5/2017 - dalla G.B. Pubblicità di Buda e Giacobello s.n.c. P.I. 02073900835 amministratore e legale rappresentante Dott. Giacobello Antonino - atto di appello innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. - valore causa inferiore a € 1.000,00 - per la riforma della sentenza n. 521/2013, emessa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. sul procedimento R.G. 801/2012, con la quale l'opposizione al verbale n. 034391/P/12 - n. reg. 006418/12, contestato per la violazione dell'art. 25, c. 1 e 5 del CdS, è stata rigettata. Udienza da atto di citazione 24 novembre 2017;
- In data 18/5/2017 è stato notificato al Comune di Milazzo prot. 0023942/2868 del 23/5/2017 - dalla G.B. Pubblicità di Buda e Giacobello s.n.c. P.I. 02073900835 amministratore e legale rappresentante Dott. Giacobello Antonino - atto di appello innanzi al Tribunale di Barcellona* P.G. - valore causa inferiore a € 1.000,00 - per la riforma della sentenza n. 475/2013, emessa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. sul procedimento R.G. 747/2012, con la quale

l'opposizione al verbale n. 031251/S/12 – n. reg. 003588/12, contestato per la violazione dell'art. 25, c. 1 e 5 del CdS, è stata rigettata. Udienza da atto di citazione 24 novembre 2017;

- In data 18/5/2017 è stato notificato al Comune di Milazzo prot. 0023943/2866 del 23/5/2017 - dalla G.B. Pubblicità di Buda e Giacobello s.n.c. P.I. 02073900835 amministratore e legale rappresentante Dott. Giacobello Antonino - atto di appello innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. – valore causa inferiore a € 1.000,00 - per la riforma della sentenza n. 472/2013, emessa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. sul procedimento R.G. 738/2012, con la quale l'opposizione al verbale n. 031253/S/12 – n. reg. 003584/12, contestato per la violazione dell'art. 25, c. 1 e 5 del CdS, è stata rigettata. Udienza da atto di citazione 24 novembre 2017;
- In data 18/5/2017 è stato notificato al Comune di Milazzo prot. 0023945/2863 del 23/5/2017 - dalla G.B. Pubblicità di Buda e Giacobello s.n.c. P.I. 02073900835 amministratore e legale rappresentante Dott. Giacobello Antonino - atto di appello innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. – valore causa inferiore a € 1.000,00 - per la riforma della sentenza n. 471/2013, emessa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. sul procedimento R.G. 735/2012, con la quale l'opposizione al verbale n. 031256/S/12 – n. reg. 003579/12, contestato per la violazione dell'art. 25, c. 1 e 5 del CdS, è stata rigettata. Udienza da atto di citazione 24 novembre 2017;

Lette le ragioni esposte dall'appellante società ovvero l'insussistenza della violazione contestata (per precisione è l'art. 23 l'art. 23 cc 1 – 4 e 11 del C.d.S. limitatamente al ricorso R.G. 804/12 Sent. 522/13 e R.G. 735/12 sent. 471/13; e l'art. 25 cc 1 e 5 bis C.d.S. limitatamente ai ricorsi R.G. 801/12 Sent. 521/13; R.G. 747/12 Sent. 475/13; R.G. 738/12 Sent. 472/13) per aver ottenuto dal Comune di Milazzo l'autorizzazione all'installazione di n. 60 impianti pubblicitari per la durata di nove anni per l'effetto di una convenzione stipulata con l'Ente il cui progetto era munito dei pareri resi dalla Polizia Locale, Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Igiene Pubblica, Soprintendenza ai BB.CC.AA. e Provincia Regionale. Tale convenzione è stata approvata con Deliberazione di G.M. n. 353 del 30/6/2004.

I suddetti motivi, già oggetto dei ricorsi incardinati presso il Giudice di Pace di Barcellona P.G. (ex Milazzo) sono stati contestati con comparsa di costituzione redatta dalla Dott.ssa Rosalba Mangano, funzionario direttivo dell'Ente incaricato alla rappresentanza innanzi al Giudice di Pace.

Gli appelli, sopra elencati, oltre a ribadire i suddetti motivi, propongono la riforma delle sentenze di rigetto ricorso emesse dal giudice di prime cure che ha respinto le eccezioni mosse dalla società ricorrente.

La società G.B. Pubblicità ritiene che il Comune di Milazzo ha sempre avuto la piena conoscenza dell'esistenza degli impianti pubblicitari verbalizzati sia per effetto dei pareri resi dagli organi preposti nella convenzione stipulata dalla ricorrente società con L'Ente sia per aver incassato l'imposta relativa.

Richiama alcune sentenze di accoglimento di ricorsi presentati innanzi al GdP per le stesse censure. Evidenzia che nessuna comunicazione è stata trasmessa alla G.B. Pubblicità sulla carenza della documentazione prodotta rendendo, pertanto, applicabile l'esimente della buona fede di cui alla Legge

689/81. Ritiene inoltre, tra i motivi di appello, errata l'applicazione dell'art. 23 del CdS per mancanza dei presupposti di legge, si oppone al mancato accoglimento delle censure espresso dal Giudice di Pace e alla richiesta sul cumulo giuridico, rileva che il Giudice di Pace si è espresso su un solo motivo del ricorso in 1° grado ed abbia ommesso di pronunciarsi sugli motivi di impugnazione nonché sulla richiesta subordinata di restituzione delle somme pagate in adempimento della convenzione (arredo urbano).

Considerato che i motivi della società appellante, tra l'altro già oggetto di ricorso nel primo grado di giudizio e per i quali l'Ente si è opposto, erano e sono ritenuti inconsistenti così come da comparsa di costituzione depositata al fascicolo e che occorre opporsi alla richiesta di restituzione delle somme pari ad € 21.472,00 quale corrispettivo della prestazione resa in esecuzione della convenzione approvata con deliberazione di G.M. n. 353 del 30/6/2004

-Dato atto che

-questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;

-Considerato che

-l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato "Poteri Organizzatori" può essere conferito seguendo il principio dell'*intuitu personae* pattuendo il compenso con il professionista;

-Ritenuto, nel caso di specie, di nominare per assicurare la difesa dell'Ente nei suindicati giudizi l'Avv. Martà Mazzù del foro di Messina che, come da curriculum in atti, ha maturato specifica esperienza professionale nel settore civilistico e, su invito della Commissione straordinaria di liquidazione, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere i giudizi in argomento alle condizioni che seguono e di poter pertanto procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico

-Ritenuto pertanto,

-di affidare l'incarico di rappresentanza legale nei suddetti giudizi all'Avv. Marta Mazzù e di poter procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;

-Visto lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

-Richiamati il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

-Considerato che, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, con esclusivo specifico riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere ai legali di propria fiducia, ai criteri previsti dall'Amministrazione Comunale nelle recenti "linee guida" adottate con delibera di Giunta Comunale n 106 del 18 maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali"

-VISTO in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che "il compenso spettante i l professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui ai minimi tabellari ex artt.1-11 D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella tabella". Tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;

Visto l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

RITENUTO, ai fini del contenimento della spesa, di dover determinare in via preventiva e di pattuizione negoziale la somma di € **832,20**, definita tenuto conto dei criteri sopra citati ex articolo 6 co 1 delle Linee guida sopraindicate, quale compenso professionale, oltre IVA e CPA, che verrà corrisposto al legale per tutta l'attività da svolgere;

RITENUTO di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;

DELIBERA

- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa, all'Avvocato Marta Mazzù;
- con separato atto è sottoscritto apposito disciplinare con il sopradetto legale;
- di fissare il compenso in via negoziale per la somma forfettaria di € **832,20** per compensi professionali oltre IVA e CPA e così complessivamente per € **1.055,90** a valere sugli oneri di liquidazione salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva
- l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco ;

Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:

all'albo pretorio;

- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Presidente

Dott.ssa Giulia Rosa



I Componenti

Dott.ssa Anna De Salvo




Dr. Filippo Donato



Segretario verbalizzante

Sig. Rino Scattarreggia





Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno il giorno del mese di in Milazzo nella Casa Comunale.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 cod. civ.

TRA

L'Organo Straordinario di liquidazione in persona del Presidente Dr.ssa Giulia Rosa domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Milazzo Via Francesco Crispi n. 1, Partita I.V.A 00226540839, in nome e per conto del quale agisce,

E

L'Avv..... del foro di..... con studio legale in Via.....
C.F.: Partita IVA con polizza R.C. professionale
n.....stipulata il con
.....Assicurazionisede Vian.....

PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del si è deciso di resistere in giudizio nelle controversie indicate in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanziper i ricorsi indicati in delibera;

L'avvocato si impegna:

- a) ad indicare il valore della causa;

- b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e previste nella delibera n del
- c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- e) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale,
- g) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad € Tutti corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Nel caso di condanna alle spese in favore dell'amministrazione il Legale tenterà il recupero delle somme, avendo diritto – comunque - al rimborso delle eventuali spese a carico della OSL, ed all'incasso delle stesse qualora il recupero vada a buon fine.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL PROFESSIONISTA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 08/11/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, il _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
